

**LEGGE REGIONALE 8 luglio 1989, n. 26**

**Modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Busto Garolfo e Dairago in Provincia di Milano**

Allegato

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente Legge Regionale:

**Art. 1**

1. Sono aggregate al Comune di Busto Garolfo, in Provincia di Milano, le aree del Comune di Dairago site in località Olcella, identificate secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegate alla presente Legge, della quale fanno parte integrante e sostanziale.

**Art. 2**

1. Sono aggregate al Comune di Dairago, in Provincia di Milano, le aree del Comune di Busto Garolfo poste in fregio alla strada vicinale Traversagna, identificata secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegate alla presente Legge, della quale fanno parte integrante e sostanziale.

**Art. 3**

1. Ai fini della consultazione delle popolazioni interessate, la presente Legge è adottata in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52 «Norme sulle circoscrizioni comunali» e dall'articolo 25 della L.R. 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni», nonché dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/1105 del 14 luglio 1988.

**Art. 4**

1. La Provincia di Milano provvederà, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52, a regolare i rapporti conseguenti alla modifica di confini dei Comuni di Dairago e Busto Garolfo.

**Art. 5**

1. Le amministrazioni comunali di Busto Garolfo e Dairago provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi Comuni, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

**Art. 6**

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 4, si provvederà con atto deliberativo della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52.

2. Al finanziamento dell'onere relativo alle spese di cui al precedente primo comma, si provvede mediante l'impiego delle somme stanziato al capitolo 1.1.4.1.360 «Spese per l'espletamento dei referendum popolari», iscritto fra le spese obbligatorie dei singoli bilanci di competenza.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.

Milano, 8 luglio 1989

Giuseppe Giovenzana

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31 maggio 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 29 giugno 1989 prot. n. 20402/1519).

**Relazione descrittiva**

Con deliberazione n. 6 del 26 febbraio 1986, il Consiglio Comunale di Busto Garolfo ha fatto richiesta alla Giunta Regionale dell'esercizio dell'iniziativa legislativa per l'aggregazione al proprio territorio, previo distacco dal Comune di Dairago, di un'area sita in località Olcella, in fregio alla zona artigianale soggetta a Piano di lotizzazione convenzionato, di un'area destinata a strada e di una porzione di area libera, posta sempre in località Olcella, in fregio a zona destinata a verde pubblico, sita a nord di un insediamento produttivo esistente. Il Consiglio comunale di Dairago con deliberazione n. 10 del 30 aprile 1986 si è espresso in modo analogo per l'aggregazione al proprio territorio, previo distacco dal Comune di Busto Garolfo, di alcune aree poste in fregio alla strada vicinale Traversagna e scelti in modo da regolarizzare l'andamento del confine esistente, che si configura come una linea spezzata, modificandolo in una linea pressoché retta.

**Relazione tecnica**

Si ritiene necessaria la determinazione di variazione del confine per un razionale assetto comprensoriale in considerazione di quanto segue e cioè consentire un carattere di omogeneità ad entrambi i territori, aggregando le aree qui di seguito descritte:

Area ceduta dal Comune di Dairago

Fg. 7	Mapp. 205	mq	1.140
	Mapp. 265	mq	430
	Mapp. 266	mq	2.060
	Mapp. 259	mq	697
	Mapp. 255	mq	1.210
	Mapp. 306	mq	15
Fg. 8	Mapp. 180	mq	1.610
	Mapp. 181	mq	462
Porzione A		mq	1.312
Porzione B		mq	3.008
Totale		mq	11.944

Area ceduta dal Comune di Busto Garolfo:

Fg. 11	Mapp. 47	mq	6.490
	Mapp. 48	mq	430
Porzione C		mq	5.024
Totale		mq	11.944

(segue planimetria)


Legge Regionale 8 luglio 1989, n. 26

**MODIFICA DEI CONFINI TERRITORIALI  
TRA I COMUNI DI BUSTO GAROLFO  
E DAIRAGO, IN PROVINCIA DI MILANO**


**LEGENDA**



**AREA CEDUTA DAL COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
AREA CEDUTA DAL COMUNE DI DAIRAGO**



CARTOGRAFIA SCALA 1:25.000



Comune di Darago

CARTOGRAFIA SCALA 1:10.000